



COMUNE DI VALDIERI

Provincia di Cuneo

Originale

ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 06/11/2023

OGGETTO:

REVOCA PARZIALE ALL'ORDINANZA N. 43 IN DATA 27/10/2023

IL SINDACO

Visto la precedente Ordinanza n. 43 in data 27/10/2023 con la quale si provvedeva alla chiusura al transito veicolare e pedonale della strada comunale in Regione Terme di Valdieri che adduce al Pian della Casa del Re e al Vallone del Valasco;

Atteso che l'allerta meteorologica è cessata ed è possibile riaprire il transito pedonale lungo le strade precedentemente indicate;

Visto invece il permanere delle condizioni di pericolo legate alla mancanza del guado di accesso alla Regione terme di Valdieri per la porzione a monte del torrente Gesso e il permanere delle criticità lungo la Strada che sale al Pian della Casa del Re per la presenza di frane e smottamenti;

Visto inoltre che in località Pian della Casa del Re sono presenti cantieri per lavori di ripristino viabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

La revoca parziale della precedente Ordinanza n. 43 in data 27/10/2023, revocando la chiusura al transito pedonale lungo la Strada comunale in Regione Terme di Valdieri.

VIENE CONFERMATA INVECE LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DEI TRATTI DI STRADA COMUNALE IN REGIONE TERME DI VALDIERI DI ACCESSO AL PIAN DELLA CASA DEL RE E AL VALLONE DEL VALASCO.

Resta escluso da tali divieti:

- ogni mezzo di soccorso, delle Forze dell'Ordine e di controllo del territorio;
- ogni mezzo utilizzato nelle aree di cantiere per l'esecuzione dei lavori in località Pian della Casa del Re e Vallone del Valasco, previa autorizzazione temporanea per l'esecuzione di lavori su infrastrutture da richiedere agli uffici comunali.

I veicoli non autorizzati che transiteranno sulle strade inibite al transito saranno sanzionati ai sensi di legge. Le Forze dell'Ordine e coloro che sono individuati all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

Di trasmettere copia della presente ordinanza all'ufficio di Polizia Municipale, al comando stazione dei Carabinieri locale, all'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, alla squadra del Soccorso Alpino di Cuneo ed alla Prefettura di Cuneo.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Piemonte nel termine di 60 gg dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dall'avvenuta pubblicazione.

IL SINDACO
GIORDANA Guido
Firmato digitalmente